

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6617

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTEOLI, MIGLIORI, MARTINI, GNAGA, LOSURDO, PAMPO

Disposizioni in materia di etichettatura delle produzioni alimentari, a tutela dei consumatori e dei produttori

Presentata il 6 dicembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'etichettatura delle produzioni alimentari è un elemento decisivo per offrire ai consumatori certezze sull'autenticità della provenienza delle stesse. Essa rappresenta, altresì, una certezza anche per gli stessi produttori, la cui capacità di impresa e di mercato non può non essere minata da disinvolute iniziative di una vetrina che usa la libera concorrenza come strumento distorsivo dei fondamentali elementi di trasparenza e controllo di qualità che lo Stato deve garantire a tutti.

In questo contesto, riteniamo che le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, debbano essere ulteriormente specificate.

Per questo è stata redatta la presente proposta di legge, recante ulteriori e precise norme di tutela dei consumatori e dei produttori.

All'articolo 1 si precisano le finalità della legge; all'articolo 2 si stabiliscono le norme relative alla pubblicità; all'articolo 3 si prevede la tutela del patrimonio rurale; all'articolo 4 si stabiliscono norme sulle ipotesi di vendita diretta mentre all'articolo 5 si prevedono le relative sanzioni. L'articolo 6, in fine, reca la data di entrata in vigore della legge.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge non è solo un atto di garanzia e giustizia verso produttori e consumatori ma è anche uno strumento di tutela della nostra agricoltura, e la sua approvazione costituirebbe un autentico supporto ai nostri concittadini duramente impegnati nello straordinario lavoro nelle campagne.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca norme finalizzate alla tutela del produttore e del consumatore delle produzioni alimentari, in conformità alle disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Pubblicità).

1. Al fine di garantire l'autenticità della provenienza delle produzioni alimentari, è vietata la menzione in etichetta, o nelle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, delle parole: «azienda agricola», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», «contadino», «agricoltore», «imprenditore agricolo», «impresa agricola», «coltivatore diretto», o di altri termini descrittivi dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora l'unità di vendita non sia stata ottenuta da un'impresa agricola nell'esercizio di attività agricole svolte ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Tutela del patrimonio rurale).

1. Al fine di tutelare il patrimonio rurale è fatto divieto a chiunque di utilizzare immagini di proprietà privata di borghi, poderi, casali, castelli, acque private, coltivazioni erbacee o arboree, piante sin-

gole di particolare interesse botanico, bestiame allevato sia in stabulazione che allo stato brado, ai fini pubblicitari, commerciali o promozionali, senza una espressa autorizzazione del titolare del diritto.

ART. 4.

(Vendita diretta).

1. La decadenza di cui all'articolo 6, lettera *b*), della legge 9 febbraio 1963, n. 59, non opera nei confronti dei produttori agricoli che pongono in vendita prodotti che provengono da altra azienda agricola, purché ottenuti nell'esercizio di attività agricole svolte ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 100 milioni.

2. L'importo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 è versato all'ufficio del registro competente per territorio.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

